



TRIBUNALE DI MODENA

I[^] SEZIONE CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENTENZA

Nr. 523

in data 22-11-09

Nr. Cron. 6391

Nr. Rep. 1524

RG 605/05

Il Giudice unico dott. Susanna Cividali ha pronunciato la seguente sentenza tra:

Nel procedimento civile promosso da:

MANSORI AHMED , ATTORE, (con l'Avv. Tullio Virgili) ;

contro

GHIDONI VALENTINO –CONTUMACE

e

FONDIARIA SAI S.P.A. (con l'Avv. F. Tiezzi) quale impresa designata alla liquidazione dei sinistri per conto del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada ex artt. 37 e ss D.P.R. 973/1970

Conclusioni per l'attore :

A) accertarsi e dichiararsi che il sinistro per cui è causa, verificatosi in Medolla in data 7 Giugno 2003, è da ascrivere a responsabilità esclusiva del Signor Valentino Ghidoni, conducente e proprietario della vettura Volvo Tg. MO/987265

B) dirsi conseguentemente tenuti il predetto Signor Ghidoni Valentino e la società convenuta, non in proprio bensì quale Impresa Designata alla liquidazione dei sinistri per conto del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada ex artt. 37 e

ss D.P.R. 973/1970, condannandoli per l'effetto in solido fra loro, a risarcire a parte attrice i danni tutti subiti, di ogni qualsivoglia genere ivi comprese le spese legali per l'attività stragiudiziale, in conseguenza del sinistro per cui è causa, da quantificarsi nella misura che il Tribunale riterrà di giustizia, anche in via equitativa;

C) con interessi e svalutazione dalla data del sinistro al saldo;

D) con vittoria di spese.

Conclusioni per la convenuta Fondiaria Sai s.p.a. :

“Respingersi la domanda attrice come proposta. Vinte le spese processuali.

Nei confronti di Ghidoni Valentino in ipotesi di accoglimento della domanda attrice, condannare esso Ghidoni a rimborsare a Fondiaria Sai s.p.a. tutte le somme liquidate in sentenza in favore del Mansori Ahmed per capitale interesse rivalutazione e spese”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo servizio postale, con raccomandata a.r. inviata in data 27.1.2005, Mansori Ahmed conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale Ghidoni Valentino e la compagnia Fondiaria Sai, quale impresa designata ex art. 37 D.P.R. 973/70 perché fossero condannati in solido tra loro al risarcimento di tutti danni patiti dall'attore nel sinistro stradale avvenuto in data 7.6.2003. Affermava parte attrice di essersi trovato nell'occorso a bordo dell'autovettura condotta e di proprietà del Ghidoni , una Volvo tg. MO 987265, insieme a un altro passeggero, tale Mabrouk Abdelaziz, quando il conducente nell'affrontare una curva a forte velocità nel territorio del Comune di Medolla in Via Montalbano , andava fuori strada e si schiantava con il mezzo contro un palo dell'illuminazione pubblica .

Egli nel sinistro riportava una “*frattura mascellare e COMZ sx e sagittale del palato*” e pertanto chiedeva il risarcimento di tutti i danni patiti sulla propria persona sia al conducente e proprietario (alla cui esclusiva colpa doveva addebitarsi il sinistro) che alla compagnia Fondiaria-SAI s.p.a., quale impresa designata dal Fondo per le vittime della strada, poiché il Ghidoni era risultato privo di copertura assicurativa.

Il Ghidoni nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo per compiuta giacenza, non si costituiva e veniva dichiarato contumace; invece si costituiva tempestivamente al compagnia Assicuratrice chiedendo in primis il rigetto della domanda dell'attore per non essere provato ne' l'*an* ne' il *quantum* della pretesa di risarcimento, ne' la residenza in Italia dello stesso. In subordine in caso di accoglimento della domanda dell'attore, spiegava una propria domanda di manleva nei confronti del convenuto Ghidoni ed all'uopo gli notificava la propria comparsa di risposta a mezzo del servizio postale. In via istruttoria si assumeva il teste Mabrouk indotto dalla difesa di parte attrice e veniva esperita una consulenza medico legale per accertare la natura e l'entità dei postumi residuati sull'attore in occasione del sinistro. All'esito le parti precisavano le conclusioni sopra trascritte e la causa veniva trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. LA RESPONSABILITA'

L'*an* della domanda dell'attore è provata secondo i canoni di cui all'art. 2697 c.c. .

Dagli atti e dai documenti di causa risulta infatti pienamente accertato e provato che il sinistro de quo è avvenuto per colpa esclusiva del conducente Ghidoni e che il Manshori, suo passeggero in quel frangente insieme ad un connazionale di nome Mabrouk, ebbe a riportare delle serie lesioni sulla sua

persona in quell'incidente. Il rapporto dei Carabinieri prodotto dall'attore così sintetizza la dinamica del sinistro: *“ L'auto del Ghidoni percorreva il tratto di strada Via Montalbano nel Comune di Midolla, con direzione di marcia Cavezzo-Medolla., quando, dopo essere uscita da una curva a visuale non libera impegnava un tratto rettilineo e, a causa della velocità non commisurata alle condizioni di strada ed all'ora notturna, fuoriusciva dalla sede stradale andando a cozzare contro un palo della linea elettrica sradicandolo; visto il punto fisso divelto, un palo in cemento armato ben strutturato, si può dedurre che il conducente non rispettava il limite di velocità delineato dal tipo di strada”*.

Tale dinamica è stata poi confermata dall'altro passeggero Mabrouk che ha riportato a sua volta delle lesioni per cui ha già ottenuto con sentenza irrevocabile del Giudice di Pace il risarcimento del danno. Del resto la circostanza che il conducente non abbia colliso con altri mezzi o oggetti in movimento, conferma l'ascrivibilità al predetto della colpa del sinistro.

Del pari la consulenza medica ed i numerosi certificati medici in atti relativi all'immediato ricovero dell'attore ed alle cure dallo stesso ricevute attestano con certezza che le lesioni riportate sono casualmente riconducibili al sinistro per cui è causa. Risulta conclusivamente provata la responsabilità del conducente e proprietario nella causazione dei danni all'attore ai sensi degli art. 2043 e 2054 c.c.. *“In materia di responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli, l'art. 2054 cod. civ. esprime, in ciascuno dei commi che lo compongono, principi di carattere generale, applicabili a tutti i soggetti che da tale circolazione comunque ricevano danni, e, quindi, anche ai trasportati, quale che sia il titolo del trasporto, di cortesia ovvero contrattuale (oneroso o gratuito). Conseguente che il trasportato, indipendentemente dal titolo del trasporto, può invocare i primi*

*due commi della disposizione citata per far valere la responsabilità extracontrattuale del conducente ed il terzo comma per far valere quella solidale del proprietario (così Cass. Sez. 3, **Sentenza n. 13130 del 01/06/2006**).*

Non è invece stata provata dalla parte convenuta la sussistenza di una colpa concorrente dell'attore causalmente rilevante nella verifica dell'evento dannoso.

In ordine all'ipotizzato mancato uso delle cinture, lo stesso teste Mabrouk ha confermato che l'attore indossava regolarmente la cintura di sicurezza; non vi sono quindi elementi certi in senso contrario per escludere l'attendibilità di questa deposizione sul punto. Invero le osservazioni del CTU in proposito correttamente rilevano l'impossibilità di accertare (oltre la soglia di meri "sospetti") l'eventuale uso di tali presidi, vista la dinamica del sinistro, l'intensità dell'urto, la posizione del Mansour sul sedile posteriore. I Carabinieri intervenuti nulla hanno potuto accertare sul punto e quindi non vi è prova che vi sia stata l'interferenza causale di altre condotte colpose dell'attore nella produzione dell'evento.

Il diritto al risarcimento spetta infine all'attore poiché si tratta di cittadino straniero regolarmente presente in Italia e stabilmente residente nel nostro paese come provato dalla produzione della Carta di Identità del Mansour.

LA MANCANZA DI COPERTURA ASSICURATIVA

Nel corso dell'istruttoria è rimasto poi provato che il conducente e proprietario della Volvo su cui viaggiava l'attore era privo di copertura assicurativa. Sul punto in atti sono stati acquisiti la lettera inviata dalla Lloyd in data 19.12.2004 al legale dell'attore (v. doc. n. 17) nella quale la compagnia dichiara che la polizza assicurativa era stata disdettata dal proprietario a far data

dal 27.12.2002. La circostanza dell'assenza di qualsivoglia copertura assicurativa è confermata dalla missiva dell'ANIA del 4.1.2005 (v. doc. n. 14 fasc. attore) e dalla deposizione resa dal M.llo C.C. nel procedimento svoltosi dinanzi al Giudice di Pace di Mirandola per il risarcimento del danno all'atro passeggero (v. doc. n. 16). In quella sede il Maresciallo Formicuzzi ha infatti dichiarato di aver fatto specifici accertamenti sul punto e di aver rilevato come la copertura assicurativa dell'auto fosse scaduta da molto tempo.

In ragione di ciò al risarcimento del danno alla persona dell'attore saranno tenuti in solido il conducente e proprietario Ghidoni e la compagnia Fondiaria-Sai s.p.a. quale impresa assicuratrice designata dal fondo vittime della strada ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 973/1970.

LIQUIDAZIONE DEL DANNO

Passando ora alla quantificazione del danno si osserva che seguendo le approfondite analisi ed argomentazioni del consulente, gli esiti permanenti riconducibili alla lesione conseguente al sinistro possono quantificarsi nella percentuale del 9% . L'attore ha subito infatti una *“frattura mascellare e COMZ sx e sagittale del palato...per le quali fu sottoposto ad intervento chirurgico per l'applicazione di due miniplacche in sede mascellare e di due miniplacche in sede periorbitaria sx, nonché per l'innesto allo-plastico di Liodura sul pavimento orbitario”*. Successivamente si sottopose a successivi controlli ambulatoriali per la rimozione dell'apparecchio di bloccaggio e delle viti. Pertanto tenuto conto di questa importante lesione maxillo-facciale conseguente al sinistro stradale , il CTU (in accorto sul punto dai CTP) ha accertato la sussistenza di postumi permanenti del 9%, l' invalidità temporanea totale di 47 giorni e quella parziale al 50% di altri 15 giorni.

Nel caso in esame, la violazione degli obblighi imposti dal codice della strada di

adeguare la velocità alle condizioni di tempo di luogo e di rispettare i limiti, che integra il concetto di colpa civilisticamente rilevante per configurare l'illecito aquiliano ex art. 2043 c.c., coincide astrattamente anche con la sussistenza del reato di lesioni colpose.

Passando alla quantificazione del danno non patrimoniale esso dovrà comprendere anzitutto la voce del danno alla salute o danno biologico, comprensivo della lesione all'integrità psicofisica del soggetto. Quanto ai postumi permanenti dovranno applicarsi le tabelle di cui all'art. 139 del Codice delle Assicurazioni vigenti all'epoca del sinistro tenuto conto che si tratta di soggetto all'epoca di 29 che ha riportato postumi del 9%.

Sull'importo ottenuto deve quindi aggiungersi (utilizzando un noto programma informatico predisposto per la valutazione dei danni alla persona) la svalutazione, secondo gli indici ISTAT dalla data del sinistro (o dalla cessazione dell'invalidità temporanea per la voce riconosciuta a titolo di invalidità biologica permanente) alla data della presente pronuncia, e gli interessi legali, questi ultimi da calcolarsi sulle somme rivalutate anno per anno a decorrere dal sinistro (cfr. in termini Cass. SU 1712/95) fino alla corresponsione.

Infatti, trattandosi di debito di valore, va accolta la richiesta di rivalutazione monetaria, determinata secondo gli indici Istat, mirante a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato quale era prima del fatto illecito che ha generato il danno sino alla data della decisione definitiva. Considerato che la maggior somma così attribuita rappresenta il valore monetario del bene perduto dal danneggiato, va riconosciuto anche il danno provocato dal ritardato pagamento in misura pari agli interessi legali, facendo ricorso, al riguardo, a criteri presuntivi ed equitativi, da calcolare sulla somma via via rivalutata. (cfr., in termini, Cass. S.U. n. 1712/1995).

Seguendo le tabelle sulle lesioni cosiddette micropermanenti in vigore all'epoca del sinistro maggiorate secondo i criteri sopra riportati ed invece le tabelle del Tribunale di Milano del 2008 (devalutate all'epoca del fatto e poi rivalutate secondo gli indici ISTAT con la maggiorazione degli interessi legali via via maturati mediante l'utilizzo di un noto programma informatico per la liquidazione dei danni) per l'invalidità temporanea indicizzata a punto, tale danno andrà così quantificato:

Punto tabellare di invalidità (30 anni): 1.346,51

Diaria giornaliera da tabella: 37,95

A1) Invalidità permanente (punti di I.P.: 9,0%)	€.	12.118,63
<u>Sub totale A1) rivalutato alla data della fine della inabilità temporanea</u>	€.	<u>12.189,09</u>
A2) Invalidità temporanea al 100%Giorni 47	€.	1.783,65
A3) Invalidità temporanea al 50%Giorni 15	€.	284,63
<u>Sub totale A2)-A6) rivalutato alla data del sinistro</u>	€.	<u>2.071,72</u>
	Tota le A	€.
		14.186,91
	Totale A rivalutato alle date indicate	€.
		14.260,81

Inoltre dovrà essere riconosciuto il danno morale in senso proprio, come previsto dal combinato disposto dell'art. 2059 c.c. e 185 c.p., trattandosi di fattispecie che integra l'ipotesi astratta di reato.

Passando alla sua determinazione si osserva che, anche alla luce dei principi espressi da ultimo dalla suprema Corte a S.U., essendo la summa classis dei danni non patrimoniali di cui all'art. 2059 cc individuabile solo in negativo (tali

essendo tutti quei pregiudizi non suscettibili di valutazione patrimoniale), nel caso concreto il danno morale consiste unicamente nel cosiddetto "danno morale soggettivo", inteso quale insieme di sofferenze, patemi d'animo e turbamenti transeunti derivanti dall'evento dannoso, poiché non sono state provate ripercussioni a lungo termine sul cosiddetto fare reddituale del soggetto o sul suo stile di vita con compromissione di interessi costituzionalmente rilevanti. Tale danno potrà quindi essere quantificato in via equitativa nella percentuale di un terzo del danno biologico complessivamente inteso e va quindi liquidato all'attualità come segue :

B1) Danno morale liquidato in misura di 1/3 della somma delle

invalidità permanente e temporanea €. 4.728,97

Totale B rivalutato alla

data del sinistro €. 4.736,82

All'attore spetta inoltre il risarcimento delle spese vive sostenute e documentate nella somma di € 13 (**totale C**), mentre non vi è prova di un danno patrimoniale poiché all'epoca del fatto l'attore non lavorava ed i postumi permanenti non risultano aver inciso sulla sua capacità di produrre reddito, anche tali spese andranno maggiorate .

Alle voci sopra indicate (totali A+ B+C) , secondo i criteri anzidetti dovranno poi sommarsi rivalutazione e gli interessi per calcolare l'importo dovuto complessivamente all'attore spetta a titolo di risarcimento del danno.

Rivalutazione (dalla data del sinistro alla data della

liquidazione) €. 2.166,40

Interessi legali sul capitale via via rivalutato annualmente €. 2.931,95

Totale
dovuto €.24.108,99

Al Mabrouk da ultimo dovranno essere riconosciute le spese di assistenza legale stragiudiziale spettanti al difensore per l'attività posta in essere per la sua assistenza nella fase antecedente all'instaurazione della presente causa , come voce di danno emergente . Benchè tali spese non siano state quantificate nello specifico ammontare, esse sono richieste come autonome voci di danno e sono provate nell'an: infatti sono state prodotte numerose missive del difensore comprovanti l'attività da questi svolta in via stragiudiziale, in particolare per accertare se vi fosse copertura assicurativa e per richiedere ai soggetti legittimati il risarcimento dei danni. Sul punto si è più volte espressa la Suprema Corte riconoscendo il diritto al risarcimento anche delle spese sostenute per l'assistenza legale prima della cuasa affermando il seguente principio: *“In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nella speciale procedura per il risarcimento del danno da circolazione stradale, introdotta con legge n. 990 del 1969 e sue successive modificazioni, il danneggiato ha facoltà, in ragione del suo diritto di difesa, costituzionalmente garantito, di farsi assistere da un legale di fiducia e, in ipotesi di composizione bonaria della vertenza, di farsi riconoscere il rimborso delle relative spese legali; se invece la pretesa risarcitoria sfocia in un giudizio nel quale il richiedente sia vittorioso, le spese legali sostenute nella fase precedente all'instaurazione del giudizio divengono una componente del danno da liquidare e, come tali devono essere chieste e liquidate sotto forma di spese vive o spese giudiziali.”* (v. Tra le altre Cass. Sez. 3, **Sentenza n. 2275 del 02/02/2006**).



Tali spese possono quindi essere liquidate in via equitativa ed all'attualità in complessivi € 1000 (sommando così l'intero danno ad € 25.108,99) , tenuto conto che in questo caso si tratta di spese legali che non hanno definito la controversia ma che si sommano a quelle processuali della fase giudiziale . Alla parte attrice, in ragione della soccombenza dei convenuti, va riconosciuto infine il diritto alla rifusione delle spese processuali , poste interamente a carico degli stessi in solido tra loro e liquidate come in dispositivo. Sull'importo totale spettano interessi legali dalla sentenza al saldo, poiché il debito di valuta, una volta liquidato produce gli interessi divenendo debito di valore.

La convenuta Fondiaria-Sai ha spiegato poi autonoma domanda di regresso nei confronti del responsabile del sinistro e proprietario dell'autovettura Ghidoni, notificandogli la propria comparsa contenente la domanda di garanzia spiegata nei suoi confronti: la compagnia assicuratrice avrà quindi diritto ad ottenere la ripetizione di tutte le somme che dovrà versare per effetto della presente pronuncia all'attore, per capitale interessi e spese. Infatti ai sensi degli artt. 20 e 29 Legge 990/69 la compagnia designata dal Fondo delle vittime della strada al risarcimento dei danni, avrà poi diritto di regresso nei confronti del soggetto danneggiante.

P.Q.M.

Il Tribunale di Modena in funzione monocratica definitivamente pronunciando sulle domande promosse da MANSORI AHMED contro GHIDONI VALENTINO e FONDIARIA SAI S.P.A., ogni diversa istanza disattesa e respinta, così decide:

11



Condanna i convenuti in solido tra loro al pagamento in favore dell'attore, per le causali così come specificamente indicate in parte motiva, della complessiva somma di € **25.108,99** oltre ad interessi legali dalla sentenza al saldo effettivo.

Condanna inoltre i convenuti Ghidoni e Fondiaria-Sai s.p.a. a rimborsare all'attore le spese processuali che si liquidano in € **4.683** di cui € 1443 per competenze, € 2380 per onorari , 860 per spese (comprese quelle di CTP e CTU) ed al rimborso spese generali, IVA e C.p.A. come per legge.

Condanna Ghidoni Valentino a rimborsare nei confronti di Fondiaria Sai S.P.A. tutte le somme che verranno dalla stessa corrisposte all'attore per effetto della presente sentenza .

Così deciso in Modena il 3.1.2008

Il Giudice

